



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza N.15/2021

Oggetto: Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19. Rinnovo disposizioni in materia di controllo faunistico e attività venatoria.

VISTI E RICHIAMATI:

l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'O.C. D.P.C. 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 della O.C. D. P.C. 630 del 3 febbraio 2020;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19) convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40;

il decreto- legge 16 maggio 2020 n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74;

il decreto- legge 30 luglio 2020 n.83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID - 19 deliberata il 31 gennaio 2020" convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;

il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, -Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.,,;

il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

le delibere del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e 13 gennaio 2021, con le quali è stato prorogato, da ultimo, sino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 gennaio 2021, n.6 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

il decreto-legge 05 gennaio 2021, n. 1 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 30 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 marzo 2021, n. 29;

il dPCM 2 marzo 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

il decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici".

le ORDINANZE del Ministro della Salute:

- 10 novembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- 24 novembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- 27 novembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico".
- 18 dicembre 2020 "Ulteriori limitazioni agli ingressi nel territorio nazionale" Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- 12 febbraio 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano".
- 12 marzo 2021 "Misure di contenimento del contagio nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto" - "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Molise" - "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Puglia;
- 19 marzo 2021 "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regione Campania" - "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regione Sardegna" - "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regione Molise";
- 26 marzo 2021 "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento";
- 26 marzo 2021 "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regioni Calabria, Toscana e Val d'Aosta";

- 2 aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta”;
- 2 aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Marche e Veneto e nella Provincia autonoma di Trento”.

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

la legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 “Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art .36. (Controllo della fauna selvatica)”.

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare l'ordinanza in data 9 agosto 2020 n. 52 recante “Proroga misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 7 agosto 2020 e, in particolare, il punto 3 con il quale è stato adottato sul territorio della regione Liguria il "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 durante le battute di caccia in braccata" stabilendo al riguardo che le stesse fossero assentite nel rigoroso rispetto delle misure nello stesso stabilite.

RICHIAMATE, altresì, le proprie ordinanze nn. 86 e 3, rispettivamente del 23 dicembre 2020: "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Disposizioni in materia di controllo faunistico e attività venatoria" e del 15 gennaio 2021 "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Disposizioni in materia di controllo faunistico e attività venatoria";

CONSIDERATO che l'attività di controllo di cui all'art. 19 della citata legge 157/92 e art. 36 della citata l. r. n. 29/1994 e, comunque, l'esercizio venatorio nelle sue diverse modalità, contribuiscono al contenimento degli impatti sulle attività agro-forestali, nonché alla tutela della sicurezza e dell'incolumità delle persone, limitando il numero dei sinistri stradali e perseguendo contemporaneamente il raggiungimento dell'equilibrio delle specie selvatiche con il territorio agro-forestale, con beneficio per l'ambiente e la biodiversità, e che pertanto si configurano come attività di pubblico servizio e/o di pubblica utilità.

CONSIDERATO, altresì che, al fine di consentire l'assolvimento di quanto sopra, è necessario permettere lo spostamento dei cacciatori e dei soggetti abilitati e autorizzati all'attività di controllo, oltre i confini del comune di residenza, per l'esercizio dell'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino di caccia di residenza venatoria ovvero d 'iscrizione, ivi comprese la caccia da

appostamento fisso e le attività svolte nelle aziende faunistiche e agriturismo - venatorie, nonché dell'attività di controllo e di tutte le attività complementari alla caccia e al controllo come, ad esempio, l'addestramento e allenamento cani, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta.

CONSIDERATO infine che la pesca sportiva, sia sotto forma di attività amatoriale che di allenamento, può continuare ad essere praticata in quanto attività che si svolge in forma individuale ed all'aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento (come da FAQ n. 33 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport).

RITENUTO di stabilire che l'attività venatoria, l'attività di controllo della fauna selvatica e quella di pesca sportiva, sono limitate ai soli residenti o domiciliati o dimoranti in Liguria ed esclusivamente all'interno dei confini amministrativi regionali.

RICHIAMATE, da ultimo, le proprie ordinanze:

- n. 9 del 10 marzo 2021 recante: "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19. Disposizioni in materia di controllo faunistico e attività venatoria" che prevede che nei giorni in cui si applicano le misure di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, sono consentiti gli spostamenti al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione, secondo le regole e i criteri ivi meglio specificati ai cacciatori, ai soggetti abilitati agli interventi di controllo e contenimento coordinati dalla Vigilanza Regionale, nonché ai soggetti che svolgono attività di pesca sportiva;
- n. 14 del 1 aprile 2021, recante "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Estensione nel territorio regionale delle misure di cui al DL 13 marzo 2021, n. 30 "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena" che, tra l'altro, con riguardo ai territori delle Province di Savona e Imperia - soggetti all'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa fino al giorno 11 aprile - stabilisce la seguente previsione:

e) di consentire gli spostamenti al di fuori del Comune di residenza, domicilio, abitazione per lo svolgimento di attività di controllo e contenimento della fauna selvatica e quelle complementari come recupero degli ungulati feriti, il trasporto e il conferimento delle carcasse presso i centri di raccolta autorizzati e quelle di censimento e monitoraggio;

CONSIDERATO che le predette ordinanze hanno efficacia:

- la n. 9/2021 fino alle ore 24:00 del giorno 6 aprile 2021;
- la n. 14/2021 fino alle ore 24:00 del giorno 11 aprile 2021.

RITENUTO necessario rinnovare il contenuto dei suddetti provvedimenti, permanendo le motivazioni alla base della loro emanazione;

Sentito il Ministro della Salute

Per le motivazioni di cui in premessa

ORDINA

1. nei territori della Regione Liguria, in cui si applicano le misure stabilite per la “Zona arancione” - di cui all’art. 1, comma 16^{septies}, lett. b), del DL 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 -per lo svolgimento dell’attività venatoria, dell’attività di controllo della fauna selvatica e della pesca sportiva, sono consentiti gli spostamenti al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione:

- ai cacciatori, per l’esercizio dell’attività venatoria nell’ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino di caccia di residenza venatoria ovvero d’iscrizione, ivi comprese la caccia da appostamento fisso e le attività svolte nelle aziende faunistiche e agriturismo - venatorie e tutte le attività complementari alla caccia e al controllo come, ad esempio, l’addestramento e allenamento cani, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta e le attività di censimento faunistico nel rispetto della normativa di settore;
- ai soggetti abilitati agli interventi di controllo e contenimento coordinati dalla Vigilanza Regionale;
- ai soggetti che svolgono attività di pesca sportiva, sia sotto forma di attività amatoriale che di allenamento;
 - l’attività venatoria, l’attività di controllo della fauna selvatica e quelle di pesca sportiva sono limitate ai soli residenti o domiciliati o dimoranti in Liguria ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali; l’esistenza di domicilio o dimora in Liguria dovranno essere comprovati mediante autocertificazione.
 - gli spostamenti nonché l’esercizio di tutte le attività sopra disposte, dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l’utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale.

2. nei territori della Regione Liguria, in cui si applicano le misure stabilite per la “Zona rossa” - di cui art. 1, comma 16^{septies}, lett. c), del DL 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 - sono confermate, fino alle ore 24:00 del giorno 11 aprile 2021, le disposizioni di cui alla lett. e) dell’Ordinanza n. 14/2021.

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00:00 del giorno 8 aprile 2021 e ha efficacia fino alle ore 24:00 del 30 aprile 2021.

MANDA la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:

al Ministero della Salute;

ai Prefetti;

ai Sindaci;

ai Presidenti delle Province della Spezia, di Imperia e di Savona;

al Sindaco della Città Metropolitana;

alle Aziende ed Enti del SSR.

DISPONE la comunicazione del presente provvedimento all'ANCL.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, li 7 aprile 2021



Giovanni Toti